Comune di Cademario | Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E L'AMMONTARE DELLA TASSA SUI CANI CON EFFETTO 1° GENNAIO 2027

Il Municipio di Cademario, richiamati:

- la Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento del 30 dicembre 2025;
- gli artt. 107, 145 segg. e 192 della Legge Organica comunale del 1° marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- e tutti gli altri disposti di legge applicabili;
- la risoluzione municipale no. 439/2026 del 19 ottobre 2026;

decreta:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina la responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Cademario come pure stabilisce l'ammontare della tassa annuale a carico del proprietario del cane.

Art. 2 Responsabilità

[1] Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

[2] Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

[3] È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo adeguato e conforme alle direttive cantonali vigenti. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura dev'essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

[1] I cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS (www.amicus.ch), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

[2] Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip secondo le direttive federali e cantonali vigenti.

Art. 4 Corsi

[1] Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

[2] Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

[1] La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

[2] La richiesta dev'essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

[3] L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al primo capoverso, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

[4] Cani in provenienza da altri Cantoni o da altre Nazioni a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi

[1] Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che, non provocati, evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

[2] È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

[3] In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede a un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

[4] Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

[1] Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

[2] La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

[1] È vietato lasciare vagare i cani senza guinzaglio sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati, nei parchi e giardini pubblici e in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.
Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

[2] Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

[3] I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

[4] Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine, dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Norme igienico-sanitarie

[1] Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli dev'essere sempre in possesso del materiale necessario.

[2] Laddove disponibili, si potrà far uso degli appositi sacchetti messi a disposizione mediante specifici distributori.

[3] Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori o nei cestini per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Qualora l'animale imbrattasse gli spazi in oggetto è fatto obbligo alle persone momentaneamente incaricate della custodia di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni.

[4] Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 11 Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure alfine di evitare situazioni di disagio, sia di giorno che di notte, e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti. Il Municipio interverrà con l'ordine di allontanamento qualora i disturbi dovessero persistere.

Art. 12 Cani incustoditi

[1] I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati a una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.

[2] In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto, custodia e riconsegna sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 13 Morte dell'animale

[1] In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge d'applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure a un Centro di cremazione autorizzato.

[2] La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati AMICUS, entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 14 Tassa annuale

[1] I proprietari di cani di età superiore ai tre mesi, residenti nel Comune, sono tenuti al pagamento di una tassa annuale (art. 4 Legge sui cani).

[2] La tassa ammonta a CHF 110.00 per ogni cane; l'importo è comprensivo della quota da versare al Cantone (CHF 40.00) e al Fondo Soccorso Animali (CHF 25.00). Eventuali eccezioni sono stabilite dalla legislazione cantonale.

[3] La tassa è notificata ai detentori di cani come definiti in base ai capoversi precedenti ed è pagabile entro 30 giorni dalla notifica. La fattura emessa, cresciuta in giudicato, è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 8 LEF.

[4] Eventuali contestazioni sono da presentare al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della fattura.

[5] Sono escluse tasse pro rata tempore.

[6] Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati nella banca dati AMICUS e si rendesse pertanto necessario procedere al recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 15 Sanzioni

[1] Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a un importo massimo di CHF 20'000.00.

[2] Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- Registrazione e identificazione del cane:
  - mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) alla banca dati sui cani AMICUS;
  - mancata identificazione del cane tramite microchip.
- Obblighi del detentore:
  - mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
  - mancata attribuzione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane;
  - mancata segnalazione della fuga del cane;
  - mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
  - mancato uso della museruola;
  - mancata conduzione singola.

- Escrementi:
  - mancata raccolta degli escrementi.
- Formazione obbligatoria:
  - mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani.

[3] L'importo della multa per le infrazioni indicate al capoverso precedente è disciplinato dall'allegato del Regolamento sui cani.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale e ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 17 Disposizioni abrogative

L'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 12 giugno 2016 è abrogato.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il 1° gennaio 2027, riservati eventuali ricorsi ai sensi all'art. 208 LOC.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale e sul sito internet www.cademario.ch, a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 30 giorni a partire dal 26 ottobre 2026.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco: Enzo Zanotti

Il Segretario: Basilio Columberg

Cademario, 22 ottobre 2026